

**direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
area risorse umane ed economico - finanziarie**

INDICAZIONI GENERALI SUL SISTEMA ECM AD USO DEI PROFESSIONISTI TENUTI ALL'OBBLIGO.

PRESENTAZIONE

Il presente documento ha la finalità di riassumere in modo sistematico e sintetico e divulgare la complessa normativa ECM di interesse dei professionisti sanitari. Non ha valore normativo poiché rimanda, ovviamente, alle specifiche norme legislative, ai relativi Atti della Conferenza Stato-Regioni o alle Determinazioni della Commissione nazionale per la formazione continua.

LA FORMAZIONE CONTINUA

La **formazione continua** è un processo di apprendimento continuo che comprende interventi di aggiornamento professionale e di formazione permanente. Secondo la definizione data dall'articolo 16-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dall'art. 14, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, la formazione continua **consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.**

La formazione continua è sviluppata sia secondo **percorsi formativi autogestiti** sia, in misura prevalente, in **programmi finalizzati** agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, del Piano sanitario regionale e del Piano aziendale, nelle forme e secondo le modalità che saranno indicate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L'**aggiornamento professionale** è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.

La **formazione permanente** comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

IL VALORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

La professionalità di un operatore può essere definita con tre caratteristiche fondamentali:

- il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (**il sapere**);
- il possesso di competenze/abilità tecniche/manuali (**il fare**);
- il possesso di valori, di capacità comunicative, relazionali e l'adozione di atteggiamenti (**l'essere**).

I rapidissimi cambiamenti che avvengono nel campo delle conoscenze biomediche e nell'ambito dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa rendono sempre più difficile per i professionisti **mantenere**

queste tre caratteristiche al massimo livello. Ecco perché, oggi più che mai è necessario un processo di apprendimento continuo.

Per i professionisti che lavorano a servizio della persona, soprattutto in un campo come quello della salute, garantire la massima professionalità possibile è un **obbligo morale** e un **dovere deontologico** specificamente previsto anche dai Codici Deontologici delle rispettive professioni.

Tuttavia la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce **requisito indispensabile per svolgere attività professionale di carattere sanitario**, secondo quanto previsto **dall'ordinamento giuridico vigente** che ha istituito il programma nazionale per l'ECM.

Tale obbligo riguarda tutto il personale sanitario, ricompreso nell'elenco indicato, dipendente o libero professionista, che presti la sua opera per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private compreso il personale temporaneamente privo di occupazione ma avente titolo ad esercitare la professione.

Va richiamato anche quanto previsto dall'art. 3 comma 5, lettera b) del DL 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». il quale pone, per le professioni regolamentate, la "previsione dell'obbligo per il professionista (di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Per quanto riguarda i medici competenti è previsto un obbligo specifico in relazione a quanto disposto dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs n.81/08.

IL SISTEMA ECM

Il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) è un **sistema che comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative**, sia teoriche che pratiche, promosse da provider autorizzati a livello nazionale o regionale con lo **scopo di mantenere elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori di sanità**. Tale sistema, già vigente in molti Paesi, è stato istituzionalizzato in Italia con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

L'elaborazione del programma ECM è stata affidata ai sensi dell'articolo 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni alla **Commissione Nazionale per la Formazione Continua** che definisce:

- a) gli **obiettivi formativi di interesse nazionale**, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;
- b) il **debito formativo** (in numero di crediti) che devono essere complessivamente acquisiti dagli operatori in un determinato arco di tempo;
- c) gli **indirizzi** per la organizzazione dei **programmi di formazione predisposti a livello regionale**;
- d) i criteri e gli strumenti per **il riconoscimento e la valutazione** delle esperienze formative;
- e) i **requisiti per l'accreditamento** delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

La tipologia di attività formative che possono essere certificate dal sistema ECM comprende:

- a) la formazione residenziale (RES);
- b) la formazione sul campo (FSC);
- c) la formazione a distanza (FAD);
- d) la formazione blended.

IL SISTEMA NAZIONALE E I SISTEMI REGIONALI

Attualmente si possono utilizzare indifferentemente:

- a) il **Sistema nazionale**, gestito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per il tramite di AGENAS (<http://ape.agenas.it/>);
- b) i **Sistemi regionali**, sviluppati dalle regioni che hanno inteso avviare un proprio impianto. I Sistemi regionali, attivati nel rispetto delle disposizioni previste dalla Commissione nazionale per la formazione continua, possono accreditare corsi che si svolgono nei rispettivi territori e producono crediti che hanno valore per tutto il territorio nazionale e sono registrati nell'anagrafe nazionale del CoGeAPS. La regione FVG ha istituito un suo sistema di accreditamento presentato nel portale regionale per la formazione continua e l'ECM (<http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/home>).

IL SISTEMA ECM DELLA REGIONE FRIULI VFG

La regione Friuli Venezia Giulia si è dotata di un proprio sistema regionale disciplinato attraverso tre documenti principali:

- a) Il Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel FVG;
- b) Il Manuale per accreditamento degli eventi;
- c) Il Manuale per l'accREDITamento dei provider.

I documenti indicati, tutte le informazioni utili e i contatti sono reperibili nel sito indicato nel paragrafo precedente.

I DESTINATARI

Il programma ECM è diretto a tutto il **personale sanitario** dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia privata che pubblica.

L'elenco completo degli operatori sanitari interessati all'offerta formativa ECM è il seguente:

1. medico chirurgo;
2. veterinario;
3. odontoiatra;
4. farmacista;
5. biologo;
6. chimico;
7. fisico;
8. psicologo;
9. assistente sanitario;
10. dietista;
11. educatore professionale;
12. fisioterapista;
13. igienista dentale;
14. infermiere;
15. infermiere pediatrico;
16. logopedista
17. ortottista/assistente di oftalmologia;;
18. ostetrica;
19. podologo;
20. tecnico della riabilitazione psichiatrica;
21. tecnico della fisiologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare;
22. tecnico audiometrista;
23. tecnico audioprotesista;
24. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

25. tecnico di neurofisiopatologia;
26. tecnico ortopedico;
27. tecnico di laboratorio biomedico;
28. tecnico sanitario di radiologia medica;
29. terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva;
30. terapeuta occupazionale.

Nel caso in cui vi fosse la necessità di valutare l'equipollenza dei titoli professionali è necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 disponibile nel sito del Ministero della Salute (www.ministerosalute.it) nella parte relativa all'ECM, alla voce Normativa nazionale.

I CREDITI FORMATIVI

I crediti formativi sono una **misura dell'impegno e del tempo** che ogni operatore della sanità dedica annualmente all'aggiornamento. Sono attribuiti secondo criteri definiti a livello nazionale e recepiti a livello di ciascun sistema regionale, ove attivato.

IL DEBITO FORMATIVO

Il debito formativo **decorre dall'anno successivo** a quello del conseguimento del titolo e dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine o Collegio di riferimento o a quello successivo all'abilitazione per i professionisti non tenuti ad iscriversi ad un Albo. Se la data dell'iscrizione all'Albo non è immediatamente successiva alla data di conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successo a quello di iscrizione.

Il debito formativo è determinato all'inizio di ciascun triennio sottraendo all'obbligo standard le riduzioni calcolate secondo le indicazioni riportate nel relativo paragrafo.

Il numero di crediti da acquisire è così definito:

Quinquennio 2002/07			
ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2002	10	5	20
2003	20	10	40
2004	30	15	60
2005	30	15	60
2006	30	15	60
Totale debito formativo complessivo 2002/2006	120		
Debito complessivo per il quinquennio 2002/06 ridotto a 120 crediti (Atti Conferenza stato regioni 16 marzo 2006).			
2007	30	15	60
Totale debito formativo complessivo 2002/2007	150		
I crediti formativi già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente a quello stabilito per il predetto periodo 2002-2006, possono valere ai fini del debito formativo per l'anno 2007.			
Debito aggiornato al 2007 a 150 crediti (Atto della Conferenza Stato Regioni, Rep n. 2709 del 14.12.06).			

TRENNIO 2008/10			
ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2008	50	25	75
2009	50	25	75
2010	50	25	75
Totale debito formativo complessivo 2008/2010	150		

Dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno **90 dovranno essere "nuovi" crediti**, mentre **fino a 60** potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno **2004 fino all'anno 2007**.

Ove il professionista della sanità **non abbia acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004/2006** (fino a 60) dovrà provvedere al debito formativo 2008/2010 acquisendo un numero di “nuovi” crediti tale da portare, comunque, il

totale del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004/2006) a **150 crediti**.

(Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010. Rep. Atti n° 192/CSR)

TRENNIO 2011/13			
ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2011	50	25	
2012	50	25	75
2013	50	25	75
Totale debito formativo complessivo 2011/2013	150		

I crediti formativi, tenuto conto delle eventuali compensazioni triennali indicate, devono essere quantificati tendenzialmente sulla base degli obiettivi nazionali, regionali, aziendali e individuali. In considerazione del contesto generale si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti. (Accordo Stato Regioni 19 aprile 2012. Rep. Atti n. 101/CSR).

TRENNIO 2014/16			
ANNO	CREDITI	MINIMO	MASSIMO
2014	50	25	75
2015	50	25	75
2016	50	25	75
Totale debito formativo complessivo 2014/2016	150		

I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto sopra non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo.

I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo. Quanto disposto dal precedente comma non si applica a chi beneficia di esoneri parziali dall'obbligo formativo individuale indicati dalla CNFC.

I crediti acquisiti per la propria professione e non per le discipline esercitate hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, ma non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo.

Il debito formativo deve tener conto anche della tipologia di crediti da acquisire. La norma prevede, infatti, un limite per alcune tipologie di crediti secondo le indicazioni della seguente tabella:

TIPOLOGIA DI CREDITI	LIMITI PREVISTI *
Crediti per tutoraggio pre e post laurea e crediti ottenuti per docenza, pubblicazioni scientifiche, ricerche	60% dell'obbligo formativo triennale
Crediti acquisiti all'estero	50% dell'obbligo formativo triennale
Crediti acquisiti tramite docenza	50% dell'obbligo formativo triennale
Formazione reclutata	1/3 dell'obbligo formativo triennale(50 su 150)
Convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale	60% dell'obbligo formativo triennale**
Autoformazione per i liberi professionisti	10% dell'obbligo formativo triennale

FAD	100% dell'obbligo formativo triennale
Formazione per i medici competenti	Almeno il 70 % dell'obbligo formativo triennale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro

Qualora venga raggiunta la percentuale massima relativa alla tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione" residua un ulteriore 10% che può essere raggiunto mediante la tipologia "convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale".

Qualora mediante la tipologia "convegni congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring anche individuale" venga raggiunto il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia "docenza, tutor, relatore di formazione".

LE RIDUZIONI

La normativa in vigore prevede alcune riduzioni all'obbligo formativo con riferimento ai crediti conseguiti nei trienni precedenti. Le tabelle seguenti indicano quelle previste per gli ultimi due trienni.

L'obbligo formativo individuale è, in questi casi, determinato all'inizio del triennio sottraendo all'obbligo formativo standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sotto riportata:

TRENNIO 2011/13		
Crediti acquisiti nel triennio 2008/10	Fabbisogno triennale previsto 2011/13	Fabbisogno annuale rideterminato 2011/13
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5

TRENNIO 2014/16		
Crediti acquisiti nel triennio 2011/13	Fabbisogno triennale previsto 2014/16	Fabbisogno annuale rideterminato 2014/16
Da 101 a 150	105	Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100	120	Da 20 a 60
Da 30 a 50	135	Da 22,5 a 67,5

GLI ESONERI

L'esonero prevede la sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti durante un periodo nel quale il professionista esercita la propria attività per i professionisti che:

1. frequentano, in Italia o all'estero:

- corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza aventi carattere certificativo:** laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
- corso di formazione specifica in medicina generale**, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

- c) **corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi**, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- d) **corsi di formazione manageriali ai sensi dell'art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92.**
- e) **corsi per il rilascio dell'attestato di micologo** ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n.686 e s.m.i., nella misura dell'intero obbligo formativo individuale annuale se il corso ha durata annuale o, qualora il corso abbia durata biennale, nella misura del 50% dell'obbligo formativo individuale annuale del biennio ECM ricompreso dal corso di cui sopra.

2. sono domiciliati od esercitano le proprie attività professionali presso zone colpite da catastrofi naturali in virtù di specifici Accordi Stato-Regioni e decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai periodi definiti.

L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. La frequenza di **corsi universitari diversi da quelli sopraelencati** dà diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. L'unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di corso post-base certificativo. I giorni di frequenza possono anche essere non continuativi e cumulabili nell'anno di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di formazione a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di formazione a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di **valutare eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo.**

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che, nel caso in cui il periodo di assenza ricadesse a cavallo di due anni, ***l'anno di validità per l'esenzione dei crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.*** (Esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, durante il quale, dunque, non è necessario acquisire i crediti).

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione nell'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

LE ESENZIONI

L'esenzione prevede la sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti durante un periodo nel quale il professionista non esercita la propria attività.

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che interrompono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

- a) **congedo maternità e paternità:** D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- b) **congedo parentale e congedo per malattia del figlio:** D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- c) **adozione e affidamento preadottivo:** D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- d) **adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche:** D.lgs.n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- e) **congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap:** D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- f) **aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari** così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- g) **permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie** così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- h) **assenza per malattia** così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- i) **richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.:** Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
- j) **aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale:** Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- k) **aspettativa per cariche pubbliche elettive:** D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- l) **aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali** così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

L'esenzione è concessa nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale è superiore a 15 giorni. Per "unità mese" si intende un periodo di sospensione dell'attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni (Ad esempio il professionista sanitario che sospende l'attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all'esenzione di 4 crediti ECM).

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di **valutare eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo.**

I periodi di **esonero e di esenzione sono cumulabili** ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI ESONERI ED ESENZIONI E DI CERTIFICAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione (A titolo meramente esemplificativo della documentazione valida: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell'attività professionale, attestazione di svolgimento dell'attività di tutoraggio rilasciata dall'ente per il quale si è esercitata l'attività di tutoraggio, etc.).

L'Ordine, il Collegio e l'Associazione professionale di appartenenza **provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM** acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina.

I professionisti sanitari che svolgono **professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni** inoltrano alla Commissione nazionale per la formazione continua, tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., la richiesta di registrazione dell'esonero, dell'esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina.

La competenza al riconoscimento dell'esonero, dell'esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina per **i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni**, è posta rispettivamente:

- a. in capo alla sezione IV della CNFC per gli esoneri, le esenzioni e tutoraggio individuale
- b. in capo alla sezione V della CNFC per i crediti per formazione all'estero

- c. in capo al Gruppo liberi professionisti della CNFC per l'autoapprendimento di cui alla lettera b del paragrafo 5 della presente determina.

Le sezioni IV, V e il Gruppo liberi professionisti ai fini del riconoscimento dell'esonero, dell'esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, si avvalgono del componente della Commissione dell'area sanitaria di riferimento ed eventualmente, se la professione di riferimento non coincide, di un esperto della professione sanitaria del richiedente. Successivamente, il parere delle sezioni IV, V e del Gruppo liberi professionisti viene approvato dalla CNFC e comunicato al Co.Ge.A.P.S. All'atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla presente determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e. La documentazione comprovante va conservata ma non è specificato per quanto tempo.

LA REGISTRAZIONE MANUALE DEI CREDITI PER IL PERIODO 2008/13

E' ammessa la registrazione manuale di crediti ECM acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo di cui al comma 1 del presente paragrafo, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all'Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza.

I professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, previa registrazione della propria posizione anagrafica presso la banca dati Co.Ge.A.P.S., trasmettono la richiesta di crediti acquisiti nel periodo di cui al comma 1 del presente paragrafo, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Le richieste, dei professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, saranno poste alla verifica ed eventuale approvazione dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al sistema nazionale e regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all'Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.

ENTI COMPETENTI PER LA REGISTRAZIONE		
TIPOLOGIA	DIPENDENTE	LIBERO PROFESSIONISTA
Tutoraggio pre e post laurea	Ordine, Collegio*	Ordine, Collegio*
Crediti estero	Servio formazione ente di appartenenza (se provider)	Ordine, Collegio*
Esoneri/esenzioni	Ordine, Collegio*	Ordine, Collegio*
Autoformazione	Non ammessa	Ordine, Collegio*
Pubblicazioni Scientifiche	Ordine, Collegio*	Ordine, Collegio*
Rettifiche errori e cancellazione partecipazioni mancanti	Ordine, Collegio*	Ordine, Collegio*

*Anche per il tramite di COGEAPS.

LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, **tramite il portale Co.Ge.A.P.S., al quale consigliamo l'accesso a tutti i professionisti interessati.**

Per i professionisti sanitari non iscritti a Ordini, Collegi e Associazioni, la certificazione avverrà tramite il portale Co.Ge.A.P.S. e successiva trasmissione alla Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

La Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua è autorizzata alla certificazione nei termini di cui sopra. Di tale attività dovrà essere fornita puntuale informazione alla Commissione.

La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento ed avviene a due livelli:

- a) **attestazione dei crediti formativi:** attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
- b) **certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del triennio:** attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l'intero fabbisogno formativo individuale triennale (valutazione quantitativa tenendo conto dell'obbligo formativo individuale del triennio).

L'indirizzo è il seguente: www.cogeaps.it

LE SANZIONI

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato dovranno individuare **specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica**, per il personale che nel triennio di vigenza non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale ECM. (riassunto dall'articolo 16-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dall'art. 14, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229).

(Testo integrale dell'articolo citato:

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo dei crediti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private, l'adempimento da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale “).

LE ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PRE E POST LAUREA

Ai **tutor** che svolgono **formazione pre e post laurea** prevista dalla legge e ai **professionisti sanitari** che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge (Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni) , sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio.

L'unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di tutoraggio a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

I crediti, nella misura di cui sopra, sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrare nel programma formativo del professionista interessato.

I CREDITI CONSEGUITI ALL'ESTERO

E' definita formazione individuale all'estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell'**U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada.**

Fermo restando quanto stabilito dall'accordo Stato - Regioni del 5 novembre 2009, ai professionisti sanitari che frequentano **corsi di formazione individuale all'estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero.** I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l'evento accreditato all'estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all'ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (per i **dipendenti** afferenti a enti accreditati quali providers del Sistema ECM FVG, presso il rispettivo Servizio formazione) ovvero per i **liberi professionisti**, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l'evento formativo accreditato all'estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.

I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti formativi aziendali (PFA: insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali) all'estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l'esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L'accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell'accreditamento degli eventi all'estero accreditati in Italia.

Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all'estero a partire dal 1 gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa.

I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO E L' ECM

Il CCNL non ha alcuna competenza sul Sistema ECM che è regolato da disposizioni nazionali e regionali.

I PERCORSI DI AUTOAPPRENDIMENTO PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

a) **attività di autoapprendimento** ossia l'utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati (Per l'autoapprendimento non è richiesta l'azione di guida o di supporto di un tutor ma esclusivamente i processi di valutazione I crediti ECM derivanti da attività di cui alla presente lettera (a) vengono trasmessi dai Provider all'ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell'apprendimento.

I crediti ECM derivanti da attività di cui alla presente lettera (b) vengono trasmessi al Co.Ge.A.P.S. da Ordini, Collegi e Associazioni professionali di appartenenza per i professionisti iscritti. I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni inoltrano alla Commissione nazionale per la formazione continua, tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., le richieste di riconoscimento dei crediti ECM acquisiti tramite le modalità di cui alla presente lettera (b)

IL DOSSIER FORMATIVO

Per coloro che fossero interessati ad approfondire la tematica del Dossier formativo possono consultare la Delibera della CNFC del 10 ottobre 2014, disponibile nel sito AGENAS.

Compilatori	Moreno LIRUTTI, Tiziano CECUTTI
Data di compilazione	8 maggio 2015
Documento aggiornato	8 maggio 2015
Ultimi modifiche apportate	